SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA DOPPIA INFERENZA PRESUNTIVA NEL PROCESSO CIVILE

1. Premessa - 2. Critica degli argomenti addotti contro la possibilità di presumere da presunto - 3. *Segue*: critica quanto alla pretesa mancanza di precisione o gravità *ex* art. 2729 cod. civ. - 4. Il concetto di "ignoto" - 5. *Segue*: le criticità in generale del mezzo presuntivo quanto al rispetto del principio del contraddittorio

Abstract

L'articolo esamina l'ammissibilità, nel processo civile, della cosiddetta *praesumptio de praesumpto* e connesse questioni generali relative al ragionamento indiziario. Viene, altresì, esaminata la rilevanza del rispetto del principio del contraddittorio anche quanto all'impiego giudiziale delle presunzioni semplici.

The paper examines the admissibility, in civil proceedings, of the so-called *praesumptio de praesumpto* and related general questions regarding circumstantial reasoning. It also examines the relevance of respect for the adversarial principle, even with regard to the judicial use of simple presumptions.

Keywords: Evidence, Double Presumption, Unknown, Admissibility, Adversarial Proceedings.

1. Premessa

Come noto, pur nelle molte e notevoli asperità (epistemologiche e giuridiche)[1] delle presunzioni semplici[2], specie i giudici di merito[3] fanno ampio ricorso a questo mezzo istruttorio per l'accertamento dei fatti nel processo, più specificamente, per la verifica della verità o falsità di un enunciato fattuale allegato dalle parti a sostegno delle loro domande o eccezioni.

[1] Pressoché ogni aspetto della disciplina delle presunzioni semplici, divisa fra l'art. 2727 e l'art. 2729 cod. civ., secondo cui il giudice, discrezionalmente (cioè secondo il suo prudente apprezzamento) può avvalersi solo delle presunzioni che siano gravi, precise e concordanti, è oggetto di complessi approfondimenti: sul tema *si vis* S. RECCHIONI, *Le massime di esperienza e le presunzioni semplici nell'accertamento dei fatti giudiziali*, in F. TOPPETTI (a cura di), *Il danno psichico e la sofferenza soggettiva interiore*, Rimini, 2022, pp. 115 ss.; di poco successivo S. PATTI, R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, Milano, 2022, *passim*; ma, naturalmente, si deve rinviare soprattutto agli scritti di Michele Taruffo, segnatamente, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro italiano*, 1974, V, pp. 83 ss.; *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992, pp. 194 ss.

[2] Sul complesso tema, che si interfaccia con quello, parimenti, complesso delle massime di esperienza, se si vuole, S. RECCHIONI, *Le massime di esperienza e le presunzioni semplici nell'accertamento dei fatti giudiziali*, cit., pp. 155 ss.

[3] Chi ha una qualche esperienza giudiziale sa, infatti, che – verosimilmente proprio per le peculiarità del mezzo – è ben raro che i difensori, pur avvezzi all'articolazione delle istanze istruttorie nelle scadenze di rito, affianchino, ad es. alla richiesta di prova testimoniale o alla produzione di documenti, l'invito al giudice a servirsi delle presunzioni semplici. Per qualche considerazione sulle peculiarità procedurali della prova presuntiva v. *infra* § 5.

Ciò, specie nei casi in cui il quadro istruttorio acquisito col ricorso agli altri, e più ordinari, mezzi di prova non consente il definitivo o completo accertamento dei fatti.

La formulazione dell'art. 2727 cod. civ. è arcinota: le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

Senza indulgere in soverchie parole quanto ai profili generali di questa peculiare prova, in estrema sintesi, a differenza degli altri strumenti istruttori, la fonte del mezzo non ha consistenza materiale[4], fondandosi soltanto su un ragionamento del giudice.

Sicché, come evidenzia la moderna dottrina del processo, le presunzioni, insieme agli argomenti di prova, vengono qualificate come "prove per induzione", riassumibili – come efficacemente scritto – nel seguente schema logico: «posto un fatto F, noto al giudice, esso viene preso come premessa di una inferenza I, basata su di un criterio C, la quale permette di attribuire un grado di conferma G di attendibilità all'asserzione per cui il fatto da provare FP è vero o falso. Nello schema, formato da più elementi, emerge che la premessa del ragionamento presuntivo è rappresentata da un fatto noto F, chiamato *fonte di presunzione* o *indizio*. Il fatto FP è il fatto che si intende provare (il *factum probandum*) e può consistere in un fatto principale, o anche in un fatto secondario che va provato al fine di fondare su di esso un'ulteriore inferenza relativa a un fatto principale. Il fatto F si assume come vero in quanto viene provato o viene percepito direttamente dal giudice o, ancora, è un fatto notorio o pacifico: esso, chiamato *factum probans*, è la base di partenza o premessa dell'inferenza. Il fatto F è sempre un fatto secondario, che rileva, dal punto di vista logico, come premessa del ragionamento inferenziale»[5].

Non è questa ovviamente la sede per tornare *funditus* sul tema, epperò, qualche ulteriore riflessione sulla complessa tematica è occasionata da una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione[6] che conferma il *trend* di legittimità sul tema del c.d. divieto di doppia presunzione, più noto secondo il noto brocardo *praesumptum de praesumpto non admittur*.

Afferma la suprema Corte, in proposito, che nel nostro sistema processuale «non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via

[4] Notoriamente le fonti di prove sono cose (es. supporti documentali analogici o digitali quanto alle prove documentali) o persone (ad es. la prova testimoniale, l'interrogatorio formale, il giuramento).

[5] C. GAMBA, voce *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Treccani Diritto online* (https://dx.doi.org/10.7394/DOL-480). Sulla distinzione fra fatti primari e secondari, rinvio, anche per riferimenti al mio *La consulenza tecnica d'ufficio "percipiente"*, in F. TOPPETTI (a cura di), *La responsabilità civile in chirurgia plastica*, Milano, 2021, spec. § 3.

[6] Ordinanza n. 3520 dell'11 febbraio 2025.

presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l'accertamento del fatto ignoto. Ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario».

Però, nell'ordinanza la Cassazione ha modo di tornare anche su due degli aspetti più complessi del tema e cioè, da un canto, che per la validità di una presunzione non occorre, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, bastando che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit*, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica.

Dall'altro che, stante la piena discrezionalità del giudice di merito dell'impiego dello strumento presuntivo, il controllo in sede di legittimità può avvenire soltanto «quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza, ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma».

Come si vede, una *summa* di questioni di formidabile impegno sistematico.

Nel presente scritto mi fermerò prevalentemente sulla questione della ammissibilità della doppia presunzione[7].

2. Critica degli argomenti addotti contro la possibilità di presumere da presunto

Secondo una antica e tralatizia idea, per molto tempo seguita dalla Cassazione civile, la struttura inferenziale del meccanismo presuntivo è basata sulla correlazione logica fra il fatto indiziante – accertato (ossia per ripetere le parole dell'art. 2727 cod. civ., *noto*) – e quello da dimostrare, allo

[7] Sulle altre due questioni rinvio a S. RECCHIONI, *Le massime di esperienza e le presunzioni semplici nell'accertamento dei fatti giudiziali*, cit., spec. pp. 187 ss.

stato privo di altra corroborazione probatoria (fatto, questo, indicato a sua volta, non proprio perspicuamente invero, dall'art. 2727 cod. civ. come *ignoto*).

Premesso che l'aggettivo "ignoto" indica soltanto lo stato epistemico di incertezza[8] in cui versa un fatto, che è, però, oggetto, tramite la sua formale rappresentazione nel giudizio, di un'ipotesi espressa, il fatto indiziante dovrebbe risultare "noto" in virtù di ogni mezzo di prova ma non già solo grazie ad una presunzione semplice.

Di qui, l'assunto che *praesumptum de praesumpto non admittitur* e quindi il divieto di una doppia inferenza presuntiva, o, *si vis*, di un'inferenza di secondo grado[9].

Prima di qualunque considerazione, è necessario ricordare (come del resto nella stessa ordinanza che fornisce lo spunto per queste riflessioni) che se, più frequentemente, il fatto noto è un fatto secondario (ossia un fatto avente natura meramente istruttoria) e il fatto c.d. ignoto è un fatto principale (ossia costitutivo del diritto oggetto di lite)[10], non può escludersi affatto che il fatto ignoto sia esso stesso un fatto secondario, che – appunto ove dimostrato in via presuntiva – costituisca la base della successiva inferenza[11]

Ebbene, confermando quanto ho avuto modo di rilevare in altra sede, il divieto di doppia presunzione non ha alcun fondamento normativo espresso e meno che mai ragionevole consistenza sotto il profilo più strettamente epistemologico processuale, trattandosi, come in realtà sovente si riscontra nella complessa tematica delle prove civili, di un preconcetto.

Per la chiarezza delle idee, muoviamo col ricordare – circostanza troppo spesso dimenticata o sottovalutata – che la prova per presunzioni semplici è una prova vera e propria[12], certo, a libera valutazione, del giudice di merito, ma pur sempre prova tipica.

Sicché, in piana applicazione delle regole probatorie di base, ove il ragionamento presuntivo del giudice sia svolto correttamente, il convincimento (sulla base della "libera" valutazione del

---

[8] Sullo stato epistemico di tali fatti, M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, cit., pp. 82 ss.; ID., *Le prove per induzione*, in *La prova nel processo civile*, cit., p. 1106, in cui si rileva, con nettezza, che l'inferenza presuntiva «non serve a scoprire *ex nihilo* ciò che si ignora del tutto: serve a stabilire se un enunciato di fatto che si è già formulato in via ipotetica viene o non viene confermato sulla base del fatto noto».

Per qualche approfondimento sul fatto ignoto, S. RECCHIONI, *Le massime di esperienza*, cit., pp. 174 ss.

[9] Sul tema, per tutti, C. GAMBA, voce *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, cit.

[10] Sulla distinzione, anche per ulteriori indicazioni, rinvio a S. RECCHIONI, *Le massime di esperienza*, cit., pp. 128 ss.

[11] Per tutti, M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, cit., pp. 97 ss.; ID., *Le prove per induzione*, cit., p. 1114; C. GAMBA, voce *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, cit.

[12] Come dimostra, *in primis*, la sua collocazione topografica codicistica, collocato accanto agli altri mezzi di prova *tipici* nel titolo II del sesto libro del Codice civile.

risultato istruttorio[13]) che il giudice si sia formato circa la verità o falsità dell'enunciato fattuale c.d. ignoto è, nella sua portata effettuale, identico al convincimento che lo stesso giudice abbia raggiunto a seguito dell'acquisizione giudiziale di altri risultati istruttori, ad es. di una prova per testi.

Sicché non è dato comprendere perché mai se il giudice si persuade – liberamente, come detto – dell'esistenza di un fatto che poi impiegherà, a sua volta, quale fatto indiziante per ottenere la dimostrazione di altro fatto "ignoto" in via presuntiva, altrettanto non possa sostenersi quando il convincimento circa l'esistenza del medesimo fatto indiziante il giudice la raggiunga per il tramite di una prima inferenza presuntiva.

Il fatto, in origine "ignoto", oggetto di una dimostrazione presuntiva ovvero di altra prova, ad es. testimoniale, una volta che il giudice si sia persuaso della sua verità, è un fatto "noto".

Non è, quindi, il percorso istruttorio che porta a dimostrare la verità o falsità dell'enunciato sul fatto c.d. ignoto che può consentire di differenziare i fatti accertati in via presuntiva da quelli accertati con altre prove, tipiche o atipiche.

Ciò che conta, insomma, è se il giudice si sia persuaso correttamente circa la verità o la falsità dell'enunciato fattuale.

Del resto, è ben pacifico che addirittura nel caso di prove "legali", la cui valutazione giudiziale non è libera ma appunto legale, cioè a rime obbligate[14], il convincimento che il giudice si sia dovuto formare circa la verità o falsità dell'enunciato fattuale non è certo più forte o prevalente rispetto al convincimento raggiunto dal giudice grazie a risultati istruttori di prove liberamente valutabili; tant'è che, come noto, secondo molti non esiste nel nostro sistema processuale un principio di gerarchia effettuale fra i diversi mezzi di prova[15].

Non solo, sempre per chiarezza, va ricordato che, certamente, si potrà discutere sul se l'esito della prova (presuntiva come di qualunque altra prova libera) possa formularsi in termini di *certezza* dell'esistenza del fatto da provare o di sua *probabilità*[16], ma non è discutibile che se il ragionamento presuntivo è svolto correttamente, il risultato della prova presuntiva non sarà di qualità inferiore o deteriore rispetto alle altre prove (tipiche o atipiche).

---

[13] Sul rapporto fra convincimento e valutazione della prova, precisando che ad essere libera è la valutazione della prova non il suo risultato, ossia il convincimento, per tutti M. TARUFFO, *La valutazione delle prove*, cit., pp. 207 ss.

[14] Sulla natura, in realtà, anti-epistemica delle prove legali, M. TARUFFO, *La valutazione delle prove*, cit., p. 215.

[15] In giurisprudenza, Cass. 26 luglio 2021, n. 21356; sul non facile tema del contrasto fra prove legali e non, L. LOMBARDO, *Riflessioni sull'attualità della prova legale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992, pp. 617 ss.

[16] Per qualche specificazione in tema, rinvio al mio *Massime di esperienza*, cit., pp. 121 ss.

Va, cioè, ribadito che non è affatto vero che ove si sia in presenza di una serie di ragionamenti inferenziali, mano a mano che si procede verso l'ultimo, si indebolisce l'esito della induzione precedente[17].

A me pare che, di nuovo, si confondano questioni, logiche e giuridiche diverse: una cosa è la "consistenza" del risultato dell'inferenza – come detto esattamente identico a quello che ci ottiene con qualunque altro mezzo istruttorio, finanche "legale" – altra cosa è se questo enunciato fattuale, *olim* "ignoto" ora "noto", sia dotato degli stringenti requisiti che richiede l'art. 2729 cod. civ. affinché possa a sua volta essere considerato valido il fatto indiziante e dunque stimolare una successiva, di secondo grado se si vuole, inferenza presuntiva.

Sottoscrivo integralmente, quindi, l'affermazione, ormai ripetutamente esposta dalla Cassazione civile[18], secondo cui il divieto di *praesumptum de praesumpto* (che limiterebbe l'impiego delle presunzioni semplici ai casi nei quali il fatto noto è dimostrato con prove diverse dalle presunzioni o è percepito direttamente dal giudice ed escludendo le presunzioni di secondo grado), sembra scontare un approccio più teso a limitare, in via generale, l'inferenza presuntiva che non a cogliere la logica che in ogni caso deve caratterizzare il ragionamento presuntivo. In altri termini, laddove la prova inferenziale sia caratterizzata da una serie "lineare" di inferenze, ove cioè per ogni singola inferenza il giudice apprezza, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, che il fatto "noto" sia in grado di attribuire un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", quest'ultimo secondo logica – cessa di essere fatto "ignorato" divenendo un fatto "noto", smontando così l'equivoco logico che si cela dietro il divieto di doppia presunzione.

Si è di recente affermato, proprio a commento proprio della ordinanza della Cassazione del 2025, che il fatto che non vi sia una previsione normativa che vieti le presunzioni di secondo grado sarebbe «poco solido e disattento rispetto alle caratteristiche intrinseche delle *praesumptio hominis* parimenti codificate» che starebbero, secondo il commentatore nel fatto che «se allora (e lo è) il punto di partenza previsto dalla legge per l'operatività di questo mezzo di prova è il fatto noto dotato delle caratteristiche della certezza e della concretezza ne consegue che il giudice non è legittimato a trarre un fatto ignoto da un altro fatto a sua volta ignoto e come tale esso stesso presunto»[19].

---

[17] Correttamente, C. GAMBA, voce *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, cit.; ma già M. TARUFFO, *Le prove per induzione*, cit., p. 1113.

[18] *Ex multis*, Cass., 7 dicembre 2020, n. 27982; Cass., 16 giugno 2017, n. 15003; Cass, 1° agosto 2019, n. 20748; Cass., 3 marzo 2020, n. 5798.

[19] L. CONTE, Praesumptum de praesumpto *(sempre)* non admittitur?, in *Ius*, 16 luglio 2025 (https://ius.lefebvregiuffre.it/dettaglio/11829672/praesumptum-de-praesumpto-sempre-non-admittitur).

L'argomento attesta quella fallacia epistemologica in cui si cade non avvedendosi che il convincimento del giudice, come già notato, quale che sia il tipo di valutazione del risultato istruttorio da esaminare (quindi sia essa "legale" o "libera") una volta raggiunto è identico per tutti i mezzi di prova impiegati e relativi risultati istruttori.

Per esemplificare, se il giudice si convince che il veicolo investitore procedeva a alta velocità prima dell'impatto, perché ciò è dimostrato da una video ripresa, da una prova testimoniale, oppure dalla lunghezza della fermata sull'asfalto (fatto indiziante noto), il convincimento raggiunto è assolutamente identico e non v'è agio per opinare, come fa la tesi qui in esame, che il convincimento basta sulla conclusione inferenziale sia meno solido di quello raggiunto ad es. esaminando una ripresa video.

In questo modo si confonde il *quomodo* del convincimento – a seguito della valutazione di un documento, di deposizione testimoniale, della confessione della parte ecc. ovvero dell'inferenza presuntiva – con il suo *oggetto,* cioè il *factum demonstrandum*: dire che il fatto ignoto è "presunto" indica solo il *quomodo* del convincimento del giudice (appunto a seguito del ragionamento presuntivo), non anche che esso è più debole o, peggio, solo "ipotetico".

A tutt'altro aspetto attiene la questione del se il convincimento che il giudice ha già raggiunto è basato su un esito probatorio certo, probabile, meramente possibile o addirittura solo ipotetico.

Non solo.

A proposito, non può persuadere quanto insiste nell'affermare, invece, la Cassazione penale quando premettendo che «la circostanza fattuale assumibile come indizio deve pertanto, perché da essa possa desumersi la prova, indiretta, dell'esistenza di un (altro) fatto, essere certa» perché «si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto, pregiudizievole per l'imputato, che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio secondo cui l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza»; «a ciò consegue l'ulteriore principio, che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato, dell'impossibilità di porre il fatto ignoto, alla cui

dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato: la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indizio, quale unico valido strumento di accesso alla prova indiziaria».

Come si vede, il divieto della doppia presunzione viene fondato sul preconcetto che l'esito del primo ragionamento inferenziale non possa fornire un risultato certo o, *si vis*, persuasivo oltre ogni ragionevole dubbio.

Così facendo, viene però evocato lo spinoso tema in tema di standard probatorio sufficiente[20] per l'accertamento dei fatti in generale, ovviamente qui inaffrontabile.

Ora, si potrà discutere se, ai fini di una decisione giudiziale, sia necessario che la verità[21] di un fatto sia "certa", oppure basti la sua (bassa, media o alta) probabilità o addirittura la mera possibilità, ma vietare la doppia presunzione perché la seconda inferenza sarebbe basata sull'accertamento di un fatto che non garantisce la certezza (o comunque la soglia dell'oltre ragionevole dubbio) presuppone l'idea, errata appunto, che il risultato della inferenza presuntiva conduca sempre ad un risultato probatorio solo probabile (o, peggio, solo eventuale o ipotetico).

Ma ciò, in primo luogo, non è sempre vero: anche in questo caso non possiamo che rimandare alle insuperabili riflessioni di Michele Taruffo che, invece, ha dimostrato che, come per ogni mezzo di prova, anche per le presunzioni, la relativa valutazione dell'esito conseguito dall'inferenza potrà condurre alla certezza, probabilità o solo possibilità dell'esito del ragionamento a seconda della natura della massima di esperienza di cui il giudice può disporre, siano cioè esse basate sull'esperienza comune ovvero su leggi scientifiche universali e logico-formale (c.d. leggi nomologiche deduttive) su quelle scientifiche quasi nomologiche deduttive, quelle umane, sociali ecc.[22].

---

[20] Sul tema, S. RECCHIONI, *Massime di esperienza*, cit., pp. 122 ss.; specificamente quanto alle presunzioni, R. POLI, *Gli elementi strutturali del ragionamento presuntivo*, in *Il ragionamento presuntivo*, cit., pp. 42 ss. ove ulteriori indicazioni di letteratura in generale sul tema.

[21] Come ovvio, la verità o la falsità di un enunciato è conseguenza della conferma o meno dell'ipotesi fattuale offerta da un certo mezzo di prova. Ciò fermo, però, dal concetto di verità (o falsità) di un fatto vanno tenuti rigorosamente distinti i concetti di "certezza", "probabilità" o mera possibilità di conferma dell'ipotesi fattuale; cioè, il problema della verità giudiziale non coincide con quello della certezza perché, pur se ovviamente connessi, concernono «livelli conoscitivi differenti. O, più precisamente, riguardano la valutazione della conoscenza e la giustificazione di tale valutazione": S. AMSTERDAMSKI, *voce Certezza/dubbio*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. II, Torino, 1982, p. 968.

[22] Sul fondamento delle massime di esperienza v. M. TARUFFO, *La valutazione delle prove*, cit., pp. 225 ss., nonché, *si vis*, il mio *Massime di esperienza*, cit., pp. 140 ss.

In altri termini, ancorché non frequentissimo, non si può affatto escludere che l'esito di un ragionamento presuntivo sia addirittura "certo", ove alla base dell'inferenza vi sia una massima di esperienza basata su una legge nomologico-deduttiva: si pensi, così, sempre al caso della lunghezza della frenata che, grazie appunto a regole scientifiche non probabilistiche, consente di affermare con certezza che il veicolo procedeva ad una certa velocità prima dell'impatto.

Ma in secondo (e, ritengo, dirimente) luogo, ciò che rileva è in realtà quale sia lo standard probatorio necessario e sufficiente perché il giudice possa ritenere accertato come vero o falso un certo fatto.

E allora, considerato che, come ormai da tempo sostiene la Suprema Corte, mentre nel settore penale lo standard è quello della regola B.A.R.D.[23] laddove in quello civile è quello del c.d. "più probabile che non"[24], ciò che occorre considerare è se l'esito del ragionamento presuntivo conduca, quanto ad un giudizio penale, all'accertamento del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, quanto al giudizio civile, più probabile che non.

Insomma: non v'è ragione – logica e giuridica – per differenziare situazioni assolutamente identiche dal punto di vista epistemologico e giuridico: il fatto può considerarsi noto – cioè accertato, quindi vero – sia perché provato con una prova testimoniale (per la cui valutazione, notoriamente, a sua volta si applica la regola della probabilità prevalente) sia perché oggetto di una prova legale, sia – ecco il punto – perché dimostrato via presuntiva.

E quindi si potrà ben avviare una seconda inferenza presuntiva.

Ove, al contrario, il risultato del ragionamento indiziario o presuntivo non superi lo *standard* richiesto (o, ovviamente, manchi dei requisiti codicistici della gravità e precisione), allora sarà impossibile avviare una seconda inferenza ma ciò, molto semplicemente, perché il fatto ignoto tale era e tale è rimasto e dunque meno che mai potrebbe porsi a base della seconda presunzione.

Tutto ciò peraltro e *a fortiori,* se è vero che la presunzione, ovviamente se correttamente svolta, offre una prova, come spesso afferma la Cassazione "concreta" e completa[25], come tale, potenzialmente prevalente anche su prove contrarie[26].

---

[23] *Beyond any reasonable doubt*, oltre ogni ragionevole dubbio.

[24] Impossibile intrattenersi nella presente sede sul tema del rilievo della probabilità nel processo: rinvio per qualche approfondimento al mio *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015, pp. 488 ss.

[25] Cfr. Cass., 15 aprile 1994, n. 3593; Cass., 2 novembre 2021, n. 31071; Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass., 12 giugno 2006, n. 13546; Cass., 6 luglio 2002, n. 9834; Cass., 13 maggio 2011, n. 10527; Cass., 12 giugno 2006, n. 13546.

[26] Rimarca il punto M. TARUFFO, *Le prove per induzione*, cit., p. 1111.

L'errore, già stigmatizzato da Michele Taruffo, insito nel ragionamento opposto è che non si procede, come invece si dovrebbe, ad analizzare ogni singola inferenza secondo le regole normative della gravità e della precisione del singolo indizio.

Non si può, cioè, ritenere che dinanzi alla doppia presunzione si moltiplichino i valori di probabilità, per concludere che il risultato finale offra un valore in termini di probabilità inferiore ai singoli valore probabilistico delle autonome inferenze: al contrario, al caso della doppia presunzione non si applica affatto il principio della moltiplicazione delle probabilità: «questo principio si applica, infatti, quando si tratta di stabilire il grado di probabilità dell'ipotesi che due circostanze ricorrano nella stessa situazione, in base al principio di transitività»[27].

Nel nostro caso, invece, ogni presunzione vale appunto per sé, dovendo il giudice valutare se ricorrono i requisiti normativi della precisione e gravità.

Né a diverse conclusioni si può giungere differenziando la natura del fatto da dimostrare (cioè quello c.d. ignoto), a seconda che si tratti di fatto primario o secondario, per sostenere cioè la conclusione del divieto della doppia presunzione ove, grazie alla presunzione, diventi noto un fatto "solo" secondario.

La norma non limita affatto l'operatività della presunzione semplice ai soli fatti primari e, dunque, ove a essere dimostrato presuntivamente sia un fatto secondario, questo da ignoto diventa noto e dunque ben può essere a sua volta posto come premessa dell'inferenza successiva e giungere alla dimostrazione di un fatto primario "ignoto".

Ciò che veramente rileva è che ognuna delle catene inferenziali rispetti rigorosamente i requisiti normativi dell'art. 2729 cod. civ. della gravità e precisione, in difetto dovendosi concludere, non già per la violazione di un divieto che, come visto, non esiste, ma molto più banalmente perché «una sola non grave o non precisa basterebbe ad escludere la validità dell'intero ragionamento e – per così dire – ad interrompere la catena delle inferenze».

Del pari trovo errato l'assunto che il divieto della doppia presunzione sarebbe «piuttosto chiaramente desumibile dal testo di legge non già per via di un'espressa proibizione, ma tenuto conto, per l'appunto, dei requisiti codicistici necessari per la validità della presunzione semplice»[28].

Di nuovo, si scambia così il modo, legalmente imposto, del ragionamento presuntivo, ossia quando è possibile per il giudice ritrarre dal fatto indiziante la prova del fatto c.d. ignoto (quindi

[27] *Ibid.*, p. 114, ulteriori riferimenti in nota n. 51.
[28] Di nuovo, L. CONTE, Praesumptum de praesumpto *(sempre)* non admittitur?, cit.

che i fatti indizianti devono gravi, precisi e concordanti), con il risultato dell'esperimento del mezzo probatorio, appunto la conseguenza del ragionamento presuntivo.

Insomma, se ricorre il triplice presupposto dell'art. 2729, di nuovo, il fatto dimostrato in via presuntiva banalmente è ormai "noto"[29].

3. *Segue*: critica quanto alla pretesa mancanza di precisione o gravità *ex* art. 2729 cod. civ.

Discorso ben diverso è, invece e come ovvio, negare la possibilità della doppia inferenza, ove il primo anello del ragionamento presuntivo attesti il difetto dei requisiti di gravità di precisione e di concordanza: ma qui, come già accennato, banalmente, la seconda presunzione cade come cade la prima, perché il *factum probans* che costituisce, da un canto, l'epilogo della prima inferenza, dall'altro, la premessa della seconda inferenza, *non è affatto noto* a causa del difetto dei requisiti legali dell'art. 2729 cod. civ.[30].

Insomma, la questione non è che non si possa "presumere da presunto" per l'esistenza di un fantomatico divieto, ma molto più semplicemente perché l'irritualità e invalidità del primo ragionamento presuntivo impediscono l'avvio stesso del secondo ragionamento presuntivo.

E va ribadito che, del pari, non ha fondamento l'idea di basare il divieto della doppia presunzione sul che il fatto indiziante non potrebbe mai essere a sua volta l'esito di una presunzione perché in questo modo sarebbe privo del carattere della precisione *ex* art. 2729 cod. civ.[31].

Di nuovo, si articola un assioma totalmente errato, e cioè che il fatto dimostrato in via presuntiva sarebbe sempre "vago", quindi inidoneo a stimolare l'avvio di una seconda presunzione, laddove – si ipotizza – il fatto indiziante deve essere ben determinato nella sua realtà storica.

Sicché il requisito della "precisione" porterebbe ad escludere l'ammissibilità della c.d. *praesumptio de praesumpto* (doppia presunzione) non potendosi valorizzare una presunzione semplice come fatto noto per derivarne da essa un'altra presunzione semplice, in sostanza perché "gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza".

[29] Analogamente, M. TARUFFO, *Le prove per induzione*, cit., p. 1114.

[30] C. GAMBA, voce *Presunzioni*, cit.; M. TARUFFO, *Considerazioni*, cit., pp. 1165 ss.; S. RECCHIONI, *Massime di esperienza*, cit., ove si rimarca che, però, non si possa affatto escludere che questo materiale quasi-indiziante non sia totalmente irrilevante sotto il profilo istruttorio, potendo comunque essere impiegato usato per la conoscenza indiretta del fatto da provare, seppure con un'efficacia dimostrativa inferiore a quello delle presunzioni semplici.

[31] Cass., 12 maggio 2020, n. 8814.

Va ribadito in proposito che, assumendo che il fatto dimostrato dal ragionamento inferenziale sia sempre non preciso, in tal modo si priva di senso lo stesso strumento della presunzione semplice, negandosi qualunque valore probatorio, in generale, all'esito di una prova presuntiva.

Analogo errore si commette negandosi la gravità della presunzione ove vi sia una prova contraria.

Ma non solo.

Ritengo, infatti che alla base del preteso divieto della doppia presunzione vi sia un'esegesi non perfetta – e quindi di nuovo un mero preconcetto – di quanto appare nella formulazione normativa dell'art. 2727 quando evoca il concetto di "risalire" dal fatto noto a quello ignoto.

Se ci si pone nell'ottica della doppia presunzione, saremo quindi in presenza di una doppia "risalita" da un fatto noto ad uno ignoto, che divenuto noto consente di "risalire", di nuovo, ad altra fatto ignoto con una progressione logica in effetti complessa che, *prima facie*, è "all'indietro".

Il risalire, insomma, parrebbe implicare un allontanamento ("risalendo", mi allontano dal punto di partenza) il che appunto viene percepito come un qualche indebolimento o dequotazione della tenuta logica della seconda inferenza.

Invece, di base, questo "risalire" dell'art. 2727 cod. civ., inteso come procedere all'indietro, non è pienamente persuasivo, cogliendo soltanto l'aspetto logico del mezzo presuntivo quando, come vado a dire, il mezzo è basato non solo sul risalire ma anche sulle "conseguenze" che si ritraggano dai fatti quanto a quelli ignoti.

Il significato comune di *risalire* implica il tornare su precedenti passi, ripercorrere all'indietro una scala, tornare in un luogo dal quale si era discesi *et similia*, è dunque applicando il concetto alla presunzione di secondo grado, un tornare indietro due volte.

Il punto è che in questa ottica il risalire evoca un rapporto fra i due fatti secondo cui l'ignoto è «un *prius* rispetto al fatto noto e all'attività del giudice come ad una sorta di scoperta – andando all'indietro – di qualsivoglia fatto che ancora non conosce»[32].

[32] M. TARUFFO, *Considerazioni sulle prove per induzione*, cit., p. 1169; in linea con questa ricostruzione, all'evidenza, Cass., 27 luglio 2021, n. 21403, secondo cui «il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce "un" *iter* logico che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere "in avanti", verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo». Cfr. Cass., 9 aprile 2025, n. 9348; Cass., 27 maggio 2024, n. 14788; Cass., 13 marzo 2024, n. 6271; Cass., 22 giugno 2020, n. 1218; Cass., 10 ottobre 2015, n. 27164.

Secondo Taruffo[33], però, seppure la previsione normativa sembri fare riferimento al senso di marcia all'*indietro* quando parla di «risalire» dal fatto noto all'ignoto, il senso di marcia è invece in avanti cioè appunto dal fatto noto verso la conclusione circa il fatto ignorato.

Rinviando per l'approfondimento ad altra sede[34], persisto, invece, nella convinzione che vi sia un passaggio (logico/)processuale ancora più a monte, che mi pare invece implicito nel concetto normativo sia di "conseguenze", quali sono definite le presunzioni, sia di «risalire» dell'art. 2729 cod. civ., quindi con senso di marcia all'*indietro* e non *in avanti* e che si spiega, da un canto, nell'ottica più strettamente processuale delle allegazioni assertive, ma anche e soprattutto della relazione empirica "causale" esistente, di norma, fra i due fatti rilevanti ai fini dell'inferenza.

Mi spiego.

Se si considera che la tecnica processuale impone prima di allegare i due fatti e poi ipotizzare la verità del fatto ignoto dalla verità del fatto noto[35], non mi pare si possa trascurare che il ragionamento inferenziale deve, però, muovere dal che, allegando l'esistenza del fatto c.d. ignoto – ad esempio l'ipotetica alta velocità del veicolo investitore – deve esistere (e quindi si deve allegare nel processo) anche il fatto noto che, ove dimostrato, condurrà alla prova del fatto c.d. ignoto (ossia la lunghezza della frenata).

Come si vede, prima che il giudice si impegni (*sua sponte* o sollecitato dalle parti) nel ragionamento presuntivo, dal punto di vista assertivo, la parte *prima* rappresenta l'ipotesi circa il fatto c.d. ignoto – che, si ricordi, di norma è un fatto primario (costitutivo della domanda o impeditivo, modificativo o estintivo a base dell'eccezione), come tale necessario oggetto dell'allegazione delle parti – e solo *dopo* (per scongiurare il rischio di insolvenza dell'onere della prova) ipotizza e dunque allega l'esistenza di fatti c.d. noti su cui fondare, poi, il ragionamento presuntivo.

Ma dal punto di vista fenomenologico, v'è però un rapporto causa/effetto che non ha – si badi – *cronologicamente* (o, si vis, *temporalmente*), il senso di marcia in avanti, ma all'indietro: la velocità alta (fatto incerto - ipotesi) è la *causa* della lunghezza della frenata (fatto certo), quindi un rapporto di tipo temporale, quindi asimmetrico, cioè unidirezionale in senso temporale[36].

---

[33] M. TARUFFO, *Considerazioni sulle prove per induzione*, cit.

[34] S. RECCHIONI, *Le massime di esperienza*, cit., pp. 181 ss.

[35] Sul tema dell'allegazione dei fatti ai fini del ragionamento presuntivo, v. anche V. PAGLIARI, *I vizi del ragionamento presuntivo*, in S. PATTI, R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, cit., pp. 423 ss.

[36] Su tale asimmetria, E. NAGEL, *La struttura della scienza: problemi di logica della spiegazione scientifica*, Milano, 1984, p. 80; sull'asimmetria del legame causale, S. AMSTERDAMSKY, voce *Causa-effetto*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. II, Torino, 1982, pp. 832 ss.

Si è detto che, nel momento in cui il giudice impiega la presunzione – solitamente, come accennato in fase decisoria – le "conseguenze", di cui parla l'art. 2727 cod. civ., sono conseguenze logiche e non temporali: «nella maggior parte dei casi non si tratta di inferire qualcosa che viene dopo (il fatto ignoto) ma qualcosa che viene prima (il fatto noto) a partire da qualcosa che viene dopo (il fatto noto). Il verbo "risalire" usato nella disposizione suggerisce che di solito si tratta di ripercorrere a ritroso la catena degli eventi. Quindi, senza confondere l'ordine logico e quello temporale, le conseguenze che si traggono presuntivamente sono conseguenze logiche di inferenze che risalgono a fatti ignoti»[37].

Se ciò è assolutamente corretto dal punto di vista processuale, ritengo che però questo "risalire logico" non sia sufficiente a spiegare in meccanismo presuntivo, perché il giudice deve coordinare la successione logica con quella empirica e ciò perché esiste – come visto – un rapporto di condizionalità reciproca fra i due fatti: se la velocità è dimostrata dalla lunghezza della frenata (profilo logico), la lunghezza della frenata dipende proprio dalla velocità del veicolo[38], come in tutti i casi di rapporto causa-effetto (profilo temporale).

Il che è dimostrato dal fatto che il ragionamento presuntivo – come ho già ricordato nel precedente paragrafo – viene considerato svolto correttamente dal giudice non solo se esso è logicamente corretto, ma soprattutto se si ritiene che il fatto ignoto sia dimostrato (perlomeno nei casi in cui il ragionamento giudiziale non può basarsi su inferenze nomologiche-deduttive o quasi nomologiche-deduttive) ma sulla regola probabilistica dell'*id quod plerumque accidit*[39].

Id quod plerumque accidit che, però ed appunto, è fondato su un rapporto di condizionalità temporale e non meramente logico.

In conclusione sul punto: se si vuole individuare un senso di marcia dell'inferenza presuntiva, essa è a doppio senso e non a senso unico: se è vero che posta la probabilità che ci sia un indizio,

---

[37] G. TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, Torino, 2022, p. 154.

[38] Ma non solo, perché, in realtà, come ben evidenziato, questa condizionalità reciproca si apprezza anche dal punto di vista della logica del ragionamento inferenziale presuntivo: già al solo stato, che chiamerei "statico", dell'allegazione delle due ipotesi fattuali (nota ed ignota) – cioè prima che il giudice si impegni nel ragionamento inferenziale – rileva già la possibilità, appunto reciproca, che i due fatti sussistano; come ho accennato in relazione al marcia del ragionamento presuntivo – cioè il "risalire" dal noto all'ignoto dell'art. 2727 cod. civ. – la possibilità che esista il fatto (principale: es. l'alta velocità dell'auto) da provare evoca anche la possibilità che esista il fatto indiziante (secondario: es. la lunghezza della frenata prima dell'impatto): peraltro, come ben evidenzia autorevole dottrina filosofica, G. CARCATERRA, *La logica nella scienza giuridica*, Torino, 2015, p. 120, più è alta la probabilità stimata a priori che il fatto ignoto esista tanto più forte sarà la prova indiziaria.

[39] Sul tema rinvio ancora al mio *Massime di esperienza*, cit., spec. pp. 184 ss. ove le necessarie ulteriori indicazioni di letteratura.

c'è dunque la probabilità che ci sia stato il Fatto, e altresì vero che se è probabile che ci sia il Fatto, è altresì probabile che ci sia l'indizio che lo confermerà: se è probabile che il veicolo investitore procedesse a velocità troppo alta per arrestarsi in tempo, è altresì probabile – e dunque viene ipotizzato con l'allegazione in giudizio – che esista sull'asfalto una lunga frenata prima dell'impatto con il pedone.

Tornando alla presunzione di secondo grado, se quindi in generale la presunzione opera a due livelli, logico e cronologico e a doppio senso, come ho cercato di dimostrare, specie il condizionamento cronologico materiale fuga definitivamente il dubbio dell'indebolimento della seconda presunzione.

4. Il concetto di "ignoto"

Non solo. Non ha, a mio avviso, fondamento anche l'ulteriore argomento addotto da non recente dottrina[40] e giurisprudenza di legittimità per giustificare il divieto della doppia presunzione ossia salvaguardare il principio del contraddittorio che, invece, sarebbe violato perché i fatti (c.d. noti) costituendo la fonte della presunzione dovrebbero sempre essere allegati in contraddittorio[41], il che non sarebbe nel caso della doppia presunzione.

Di nuovo, v'è un equivoco evidente.

Fermo che, in effetti, lo strumento presuntivo di per sé (quindi in generale, e non quanto alla sola doppia presunzione) solleva – come vedremo anche *infra* § 5 – non marginali questioni in tema di rispetto del principio del contraddittorio[42], tuttavia, alla base della tesi in esame vi è l'idea, errata, che il fatto indiziante da impiegare per la seconda presunzione essendo l'esito della prima presunzione non sia, appunto, allegato nel contraddittorio delle parti.

L'equivoco deriva, di nuovo, dalla certo non felicissima terminologia dell'art. 2727 cod. civ., quando si riferisce al fatto esito del ragionamento presuntivo come "ignoto".

---

[40] V. ANDRIOLI, voce *Presunzioni*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIII, Torino, 1966, pp. 766 ss.; F. CORDOPATRI, *Presunzioni*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXV, Milano, 1986, pp. 274 ss.

[41] *Ibid*., p. 298.

[42] Per riferimenti S. RECCHIONI, *Massime di esperienza*, cit., pp. 168 ss.

Come già detto altrove[43], non è che nel definire come "ignoto" il fatto di cui si vuole conseguire la dimostrazione in via induttiva, l'art. 2727 abbia postulato che, quasi per magia, possa apparire nel processo un fatto mai allegato dalle parti.

Quando l'art. 2727 cod. civ. si riferisce al fatto "ignoto" non vuol affatto dire che tale sia in senso epistemologico: la presunzione – nonostante la diversa idea, molto partecipata, dell'abduttività del ragionamento alla sua base[44] – non è affatto un mezzo «esplorativo», per scoprire, cioè, fatti sconosciuti alle parti ed utili al giudizio.

È insomma necessario che il fatto ignoto debba essere stato già postulato (quindi "allegato") quale ipotesi dalle parti: restando all'esempio, nella citazione o nelle memorie integrative *ex* art. 171-*ter* cod. proc. civ. il danneggiato allegherà che il veicolo investitore procedeva ad altissima velocità (fatto c.d. ignoto, *rectius* non dimostrato direttamente), provandola con la lunghezza della frenata (fatto indiziante c.d. noto, dimostrato con fotografie, video, accertamenti della polizia stradale ecc.).

Infatti, come ben pacifico, la *regula*, inderogabile del moderno processo civile, è che l'allegazione dei fatti (primari)[45] nel processo è riservata alle parti, salve le note eccezioni dei fatti notori e di quelli secondari.

Se, quindi, un fatto viene allegato come ipotesi da dimostrare in giudizio, e la dimostrazione si consegue in via presuntiva, non v'è affatto la pretesa violazione del contraddittorio perché, come ovvio, sull'ipotesi relativa al fatto ignoto la controparte poteva certamente reagire.

Anzi, se si pone un problema di verifica della verità o falsità dell'enunciato fattuale relativo al fatto c.d. "ignoto" è perché detto fatto non è stato oggetto di contestazione giacché, altrimenti, lo stesso sarebbe pacifico e come tale espulso dal *thema probandum* (art. 115 cod. proc. civ.).

Del resto, nell'esperienza forense l'uso dello strumento presuntivo, da un canto, viene sovente sollecitato dalle parti, dall'altro, impiegato dal giudice in situazione di incertezza dimostrativa ossia quando, appunto, per uno o più fatti la parte non può offrire (in realtà spesso non ha saputo offrire) la relativa corroborazione per assolvere all'onere della prova.

---

[43] *Ibid.*, p. 181.

[44] Sul ragionamento abduttivo, v. G. TUZET, *Le prove dell'abduzione*, in *Diritto e questioni pubbliche*, n. 4, 2004, pp. 275-295; per qualche considerazione già il mio *Diritto processuale cautelare*, cit., pp. 480 ss.

[45] Diverso il discorso per i fatti secondari, ritenuti usualmente invece acquisibili anche *ex officio*: per tale, opinabile, principio v. specie Cas., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086. Sulla distinzione dei fatti in primari e secondari, v. S. RECCHIONI, *La consulenza tecnica d'ufficio "percipiente"*, in F. TOPPETTI (a cura di), *La responsabilità civile in chirurgia plastica*, Milano, 2021.

Pertanto, ove invece il giudice, approfitti del ragionamento presuntivo per affermare l'esistenza di fatti mai allegati dalle parti, non v'è tanto un problema di abuso della presunzione semplice, ma di violazione del principio dello *iuxta alligata ex* art. 115 cod. proc. civ.[46].

5. *Segue*: le criticità in generale del mezzo presuntivo quanto al rispetto del principio del contraddittorio

Se, dunque, il divieto della presunzione di secondo grado non può fondarsi su un problema di contraddittorio, è però vero che, in generale, le peculiarità del mezzo istruttorio presuntivo evidenziano varie criticità.

Senza tornare *funditus* sugli aspetti più strettamente procedurali dell'impiego delle presunzioni, si afferma di solito che l'impiego del mezzo presuntivo è sottratto, innanzi tutto, alle regole concernenti le allegazioni istruttorie delle parti, sia, soprattutto, al preventivo giudizio di ammissibilità e rilevanza degli altri mezzi di prova costituendi[47].

Infatti, quanto al primo profilo, fermo, come già detto, che difficilmente le parti nell'articolare le richieste istruttorie invocano l'applicazione delle presunzioni, siamo in presenza di un mezzo istruttorio pacificamente utilizzabile *ex officio*[48]: ne consegue che non sia configurabile una decadenza per le parti alla stregua delle altre prove che, notoriamente, devono essere richieste – nel rito ordinario, anche a seguito della riforma Cartabia – vanno articolate entro la scadenza della seconda memoria *ex* art. 171-*ter* cod. proc. civ., in via diretta, o nella terza memoria *ex* art. 171-*ter* cod. proc. civ. in via di replica alle richieste istruttorie avversarie.

Come ho già ricordato, gli oneri delle parti concernono l'allegazione e dimostrazione, ove contestati, dei fatti indizianti; sul punto, secondo la giurisprudenza, il giudice potrebbe avviare il ragionamento presuntivo non solo quand'anche la parte non l'abbia espressamente richiesto[49], ma anche ove non abbia qualificato i fatti stessi come base di una presunzione o la controparte non

[46] Per ulteriori rilievi, *si vis*, S. RECCHIONI, *Massime di esperienza*, cit., pp. 168 ss.

[47] Sul punto, M. TARUFFO, *La prova*, cit., p. 445; ID., *Le prove per induzione*, cit., p. 1106; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, p. 469.

[48] Rientrando, pacificamente come detto, nel suo potere discrezionale il giudice può avviare il ragionamento presuntivo anche quand'anche la parte non l'abbia espressamente richiesto: *ex multis*, Cass., 6 settembre 2002, n. 12980; Cass., 15 febbraio 1983, n. 1165.

[49] Cass., 6 settembre 2002, n. 12980; Cass., 15 febbraio 1983, n. 1165.

abbia ritenuto di contestarli o di offrire una prova contraria, se del caso anch'essa per presunzioni, neppure essendo tenuto il giudice ad invitare quest'ultima ad argomentare sul punto o ad offrirla[50].

Ciò fermo, è però chiaro che queste notevoli divergenze rispetto ai consueti moduli procedurali delle richieste istruttorie delle parti e conseguenti poteri giudiziali istruttori hanno come effetto collaterale – ma, si ripete, in generale non quanto al tema della doppia presunzione – la possibile compressione del contraddittorio.

È necessario, quindi, ricordare con le parole di Luigi Montesano l'alto e concreto rischio di abusi logici delle prove perché sovente basate su un «processo mentale incontrollabile e imprevedibile» dalle parti[51].

Insomma, sul fatto indiziante si deve necessariamente e preventivamente sviluppare il contraddittorio, il che presuppone, sotto il profilo procedurale, che – salvo il caso in cui sul fatto indiziante vi sia già stato contraddittorio fra le parti (ad esempio, nelle citate memorie integrative *ex* art. 171-*ter* cod. proc. civ. con invito al giudice a servirsi, a suo tempo[52], delle presunzioni semplici) – la decisione del giudice di avviare il ragionamento presuntivo su fatti indizianti non può avvenire «a sorpresa»[53].

A fortiori oggi che il divieto della c.d. terza via è oggetto di espressa recezione normativa nell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., il giudice dovrebbe preventivamente segnalare alle parti[54] di aver individuato autonomamente taluni fatti secondari indizianti, potenzialmente utili ad avviare il ragionamento presuntivo; col che, le si consentirebbe di svolgere le conseguenti deduzioni (adesive o critiche, e finanche allegazioni di nuovi mezzi istruttori a contrasto) rispetto all'intenzione del giudice.

Solo in questo modo ritengo sia evitabile la nullità della sentenza, ripetendo ancora le parole di Montesano, per «violazione delle inderogabili norme d'ordine pubblico sulle garanzie di egualitaria difesa»[55]: e dunque, per evitare detta nullità il giudice dovrà necessariamente rimettere in

---

[50] Cass., 20 maggio 2013, n. 12248; Cass., 25 febbraio 1998, n. 2061.

[51] L. MONTESANO, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, 1980, p. 240.

[52] Anche il profilo temporale caratterizza le presunzioni dagli altri mezzi di prova. Similmente alle prove documentali, per le quali, come per le presunzioni, non v'è un preliminare giudiziali di ammissibilità è chiaro che il giudice avvierà il giudizio inferenziale soltanto in fase decisoria, non certo prima.

[53] Analogamente, V. PAGLIARI, *I vizi del ragionamento presuntivo*, cit., p. 423.

[54] In qualunque fase della trattazione del processo, quindi dalla prima udienza sino alla chiusura dell'istruzione.

[55] L. MONTESANO, *Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile*, in *Rivista di diritto e procedura civile*, cit., p. 238, opinione espressa con riferimento agli argomenti di prova, ma estensibile, a mio avviso, alle presunzioni semplici.

istruttoria il giudizio per stimolare il dovuto contraddittorio pieno a mente dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. indicando alle parti, quale questione rilevata *ex officio*, la volontà di avvalersi ai fini presuntivi di uno o più fatti indizianti[56].

Persisto, insomma, nell'idea che sia errato l'assunto, sovente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il contraddittorio non sarebbe necessario in caso di impiego delle presunzioni da parte dei giudice perché concernente soltanto «un metodo decisionale e di valutazione del materiale probatorio già esistente ed acquisito agli atti, cioè un peculiare procedimento di formazione della decisione, sul quale è perfino impensabile ipotizzare una prospettazione preventiva del giudice sulle potenziali opzioni di impiego di categorie logiche o valutative»[57].

Al contrario, una cosa sono la valutazione dei risultati delle prove, il modo di impiego e la sua funzione, altra e ben diversa cosa è come si utilizza uno strumento probatorio, che fornisce il materiale per poi decidere la lite.

Come ovvio, la decisione della lite segue l'acquisizione del materiale istruttorio e ciò anche nel caso delle presunzioni, pur difettando, come detto, un preventivo giudizio di ammissibilità e rilevanza del peculiare strumento.

Se, quindi, l'acquisizione del materiale istruttorio che, poi, deve essere utilizzato dal giudice nel ragionamento inferenziale precede (e non può che precedere) la sua valutazione, ebbene il contraddittorio va garantito con riferimento al momento antecedente all'avvio del ragionamento inferenziale, ossia quello d'individuazione dei fatti di base, c.d. noti, e segnalazione alle parti della loro idoneità ad avviare, a suo tempo, il ragionamento presuntivo.

In questo modo, si consentirebbe peraltro alle parti di poter preliminarmente disquisire della sussistenza non solo della idoneità dei fatti evidenziati dal giudice a fungere da indizi per avviare il ragionamento presuntivo, ma anche della loro gravità, precisione e concordanza ovvero l'impossibilità di loro impiego a mente del secondo comma dell'art. 2729 cod. civ.

Insomma, è impossibile "recuperare" il contraddittorio, secondo quanto suggerisce qualche arresto, sostenendo che la parte potrebbe in sede di merito evidenziare gli elementi idonei a

[56] Va ricordato ancora che sullo specifico problema dell'art.101 cod. proc. civ. e del rilievo officioso dei fatti secondari, M. TARUFFO, *Fatti e prove*, cit., p. 32 avverte che il giudice, per rispettare il contraddittorio ed evitare decisioni a sorpresa, deve evidenziare alle parti la sua decisione di avvalersi di presunzioni o di argomenti di prova preventivamente e, *a fortiori*, di fatti secondari che le parti non hanno allegato, per dar loro modo di svolgere le necessarie argomentazioni in proposito"; *adde*, C. GAMBA, *L'integrazione dell'art. 101 cod. proc. civ.: il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio e la "scommessa parte" dell'ordinamento processuale*, in *Il processo civile riformato,* diretto da M. Taruffo, Milano, pp. 65 ss.

[57] Cass., 20 maggio 2013, n. 12248.

mostrarne le possibili carenze o le eventuali contraddizioni del ragionamento presuntivo, perché – seguendo questa idea – la parte dovrebbe portare all'attenzione del giudice gli elementi idonei a mostrare le possibili carenze o eventuali contraddizioni di un ragionamento presuntivo che il giudice ancora non ha svolto o avviato e che, invece, svilupperà soltanto al momento di pronuncia della sentenza nella motivazione.

Ma, in questo modo, non vi sarà altra strada per la parte "sorpresa" dall'impiego delle presunzioni che impugnare la sentenza

La parte, in conclusione sul punto, non deve sforzarsi di divinare le non esternate intenzioni del giudice o preconizzare che il giudice possa scegliere taluni dati di fatto "noti" per impiegarli poi, in fase decisoria, per avviare il ragionamento presuntivo per giungere alla dimostrazione dei fatti "ignoti".

STEFANO RECCHIONI
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale